



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 - e-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?> – Numero blu 1530 – N.U.E. 112)

ORDINANZA

(Disciplina del servizio di pilotaggio nel porto e nella rada di Golfo Aranci)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA** la L. n. 1085/1977 in data 27.12.1977, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
- VISTO** l'art.14, commi 1 e 1bis, della L. n. 84/1994 del 28.01.1994, e ss.mm. e ii.;
- VISTA** l'autorizzazione n. 10/2019 in data 04.10.2019, con la quale i piloti del Corpo Piloti del porto di Olbia sono stati autorizzati a svolgere il servizio di pilotaggio nel porto, nella rada ed in tutto il Circondario Marittimo di Golfo Aranci, con la qualifica di "Marittimo abilitato al pilotaggio (giusta decreti nr. 17-18-19-20/2019 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci);
- VISTA** l'ordinanza n.105/2016 del 15.11.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci *"Porto e rada di Golfo Aranci – servizio di pilotaggio facoltativo – applicazione del decreto tariffario"*;
- VISTA** l'ordinanza n.113/2019 del 04.10.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci *"Servizio di pilotaggio facoltativo nel porto, nella rada e nell'intero circondario marittimo di Golfo Aranci"*;
- VISTE** le autorizzazioni n. 25/2024 in data 26.07.2024 e n. 44/2024 in data 17.12.2024, con le quali ulteriori piloti del Corpo Piloti del porto di Olbia sono stati autorizzati a svolgere il servizio di pilotaggio nel porto e nella rada di Golfo Aranci con la qualifica di "Marittimo abilitato al pilotaggio" (giusta decreti nn. 06-07-12/2024 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci);
- VISTA** l'ordinanza n. 72/2024 del 20.08.2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci *"Disposizioni integrative per le unità da diporto e da pesca nella rada di Golfo Aranci"*;
- VISTA** l'ordinanza n. 69/2024 del 23.09.2024 della Capitaneria di Porto di Olbia *"Modifica ordinanza n. 51/2019 con istituzione della zona di fonda ECHO"*;
- VISTA** la nota prot. n. 1629 in data 21.01.2025 della Capitaneria di porto di Olbia, con cui a conclusione del periodo di obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto e nella rada di Golfo Aranci nel corso della stagione estiva 2024 è stato richiesto, alle associazioni di categoria nazionali, di esprimere un parere in merito alla definitiva obbligatorietà di tale servizio;
- VISTA** la nota prot. n. 7147 in data 18.03.2025 della Capitaneria di porto di Olbia, con cui è stata richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'introduzione dell'obbligo di pilotaggio per il porto e per la rada di Golfo Aranci;

VISTO	il Decreto prot. n. 6767 in data 31.03.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con cui è stata disposta, a far data dal 10.04.2025, l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto e nella rada di Golfo Aranci;
CONSIDERATA	la necessità di emanare, alla luce del Decreto prot. n. 6767 in data 31.03.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, un'ordinanza disciplinante le modalità di dettaglio relative all'esercizio del predetto servizio;
VISTI	gli articoli 17, 30, 62, 81, 87, 92, 95 e 96 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 98 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO

In ottemperanza al Decreto prot. n. 6767 in data 31.03.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, a far data dal 10.04.2025 il servizio di pilotaggio è obbligatorio nel tratto di mare e per le tipologie di manovre e di unità riepilogate nella presente ordinanza.

Al di fuori dei casi di obbligatorietà di cui al citato Decreto, il servizio di pilotaggio continua ad essere disciplinato ai sensi dell'ordinanza nr. 113/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Il servizio viene assicurato, nell'arco delle 24 ore, dai piloti del Corpo Piloti del porto di Olbia, autorizzati ad operare nel porto e nella rada di Golfo Aranci in forza di specifica nomina a "Marittimo abilitato al pilotaggio", ai sensi dell'art. 96 del codice della navigazione.

ORDINA

Art. 1

(Obbligatorietà del servizio)

Nel porto di Golfo Aranci il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi e per i movimenti all'interno del porto e, nella rada, da/verso i punti di fonda assegnati; sono esclusi i movimenti effettuati lungo la stessa banchina quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

Art. 2

(Zona di obbligatorietà)

Per le navi in arrivo, tale servizio è obbligatorio all'interno del tratto di mare ricompreso tra la linea di costa e il meridiano passante per l'estremità Est dell'isola di Figarolo (Long. 009°38.7838' Est, Datum W.G.S. 84) e termina in porto ovvero nel punto di fonda/stazionamento assegnato dall'Autorità marittima (a conclusione delle operazioni di ormeggio, ancoraggio o al raggiungimento della posizione di stazionamento)

Per le navi in uscita, il servizio di pilotaggio ha inizio dalla banchina ovvero dal punto di fonda/stazionamento e termina al meridiano passante per l'estremità Est dell'isola di Figarolo (Long. 009°38.7838' Est, Datum W.G.S. 84).

Art. 3

(Esenzioni)

Sono esentate dall'obbligatorietà del servizio di pilotaggio:

- le navi militari;
- le navi di stazza lorda (GT) inferiore alle 500 tonnellate;
- le navi da pesca non adibite alla pesca atlantica;
- i rimorchiatori addetti al servizio portuale;

- le navi addette al traffico locale ed ai lavori nel porto;
- le navi di stazza lorda (GT) inferiore alle 5000 tonnellate, limitatamente alla rada (qualora destinate ad un punto di fonda, purché non in uscita dal porto di Golfo Aranci).

Art. 4

(Servizio di pilotaggio in VHF)

Il comandante di nave traghetto in servizio di linea che abbia eseguito nei dodici mesi precedenti alla data di esecuzione della manovra almeno 4 (quattro) manovre di approdo (arrivo e partenza) può chiedere alla scrivente Autorità Marittima di avvalersi del servizio di pilotaggio in assistenza VHF per la manovra di uscita dal porto, sempre che la manovra non avvenga con l'ausilio di un rimorchiatore e il comando di bordo dimostri di possedere la conoscenza della lingua italiana o di quella inglese.

Le manovre di uscita dai punti di fonda assegnati dall'Autorità Marittima o tra un punto di fonda e un altro assegnato dall'Autorità Marittima possono essere effettuate in assistenza VHF su richiesta del comandante della nave alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia, ad esclusione di tutti i punti di fonda assegnati nel raggio di 1 miglio nautico dalla testata del "molo Sud" del porto di Golfo Aranci.

L'autorità marittima può imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteo-marine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Art. 5

(Richiesta del servizio di pilotaggio e modalità di approccio al punto di imbarco)

Il servizio di pilotaggio va richiesto al Corpo Piloti di Olbia mediante contatto via VHF su Canale 12, in lingua inglese o in lingua italiana, fornendo le seguenti indicazioni:

- nome della nave, nominativo internazionale e numero IMO;
- tipo della nave e tonnellate di stazza lorda (*gross tonnage*);
- lunghezza f.t., larghezza, pescaggio;
- porto o punto di fonda/stazionamento di destinazione o di partenza;
- orario stimato di arrivo/partenza.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, con la medesima comunicazione deve essere concordato tra il Pilota e il Comandante della nave un punto di imbarco che consenta al pilota di prestare la propria opera prima che la nave, in arrivo, si trovi all'interno della zona di cui al precedente Art. 2.

Art. 6

(Imbarco e sbarco del pilota)

Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare su chiamata della stessa e secondo la programmazione stabilita dall'Autorità Marittima.

Salvi i casi particolari determinati da avverse condizioni meteo-marine, in caso di nave in arrivo, il pilota deve imbarcare ed essere in grado di svolgere il proprio servizio prima che la nave oltrepassi il meridiano passante per l'estremità Est dell'Isola di Figarolo; il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave in arrivo sia ormeggiata, ancorata o in stazionamento nel punto ad essa assegnato o, qualora in uscita, finché non sia fuori dalla zona di cui all'Art. 2.

Per raggiungere il punto di imbarco pilota, la nave deve dirigere con la rotta ritenuta più opportuna, mantenendo la minima velocità di manovra consentita dalle condizioni del caso al fine di garantire la sicurezza dell'imbarco del pilota.

Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non permettano al pilota di imbarcare/sbarcare in sicurezza, questi dalla pilotina può indicare al comandante della nave la rotta da seguire, informando la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia.

Qualora più navi debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgono dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota deve chiedere tempestivamente istruzioni all'Autorità Marittima.

Art. 7 (Tariffe)

Fino ad un loro aggiornamento, le tariffe del servizio di pilotaggio sono quelle di cui al Decreto n. 21 in data 14.11.2016 della Direzione Marittima di Olbia, recepite con Ordinanza n. 105/2016 del 15.11.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

L'ordine di introito di cui all'articolo 135 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, deve essere redatto e sottoscritto dal pilota (Marittimo abilitato) al termine della manovra e presentato per il visto al comandante del porto di Golfo Aranci.

Art. 8 (Disposizioni finali e sanzioni)

Rimane nella facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, ed a tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, prescrivere l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente per i danni che possano derivare a persone e/o cose dall'inosservanza delle presenti norme, verranno puniti, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1170, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, ex Art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli Enti ed Autorità interessati, nonché la pubblicazione sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>

Le disposizioni contenute all'interno dell'ordinanza nr. 113/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci continuano ad essere valide per tutte le navi non soggette ad obbligo ai sensi della presente ordinanza.

La presente ordinanza è vigore dal 10.04.2025.

Golfo Aranci, 9.04.2025.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENANZI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L.vo 82/2005, art.21)